



anno VI, n. 4, 2016

data di pubblicazione: 31 gennaio 2017

Recensioni

Fulvia Abbondante, Salvatore Prisco (cur.),
*Diritto e pluralismo culturale. I mille volti
della convivenza*, Editoriale Scientifica,
Napoli, 2015, pp. 404

Raccogliere in una pubblicazione – non importa se cartacea o digitale – gli interventi di un convegno o di una serie di seminari ha un punto debole nelle incognite del “fattore tempo”: tra l’iniziativa e l’uscita della pubblicazione trascorre un periodo significativo, per i tempi di raccolta e revisione dei testi e le attese previste dal piano editoriale di chi pubblica l’opera. In quel periodo possono intervenire eventi che mutano sensibilmente il contesto in cui la ricerca si colloca: una norma può entrare in vigore o essere espunta dall’ordinamento (per abrogazione o per intervento del giudice costituzionale); anche un fatto non giuridico o una sequenza di fatti, però, possono essere un *turning point* che induce ripensamenti. Di qui la necessità di “aggiustamenti in corsa”, inserendo nuovi interventi o precisazioni a quelli previsti, per evitare che i contenuti del volume o del numero della rivista risultino inefficaci perché (troppo) superati.





anno VI, n. 4, 2016

data di pubblicazione: 31 gennaio 2017

Recensioni

Qualcosa di simile (e nella sua versione più brutale e dolorosa) è avvenuto per il seminario *Diritto e pluralismo culturale. I mille volti della convivenza*, tenutosi al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli il 29 novembre 2013, organizzato e introdotto da Salvatore Prisco. Cinque studiose dell'ateneo – Fulvia Abbondante, Maria D'Arienzo, Valeria Marzocco, Valentina Masarone, Claudia Santoro – erano state chiamate a dare il loro punto di vista su tre libri di altrettante giuriste: Elisa Olivito, *Minoranze culturali e identità multiple. I diritti dei soggetti vulnerabili*, del 2006; Ilenia Ruggiu, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, del 2012 ed Elettra Stradella, *La libertà di espressione politico-simbolica e i suoi limiti: tra teorie e «prassi»*, del 2008; le conclusioni erano state affidate, in replica e dialogo con gli studenti, alle stesse autrici.

C'era dall'inizio l'idea di riunire gli interventi della giornata in un libro, magari aggiungendo qualche altro contributo, attinente al tema di fondo, che fosse stato preparato nel tempo di raccolta degli atti. In quei lunghi mesi, tuttavia, le cronache sono state insanguinate da una lunga serie di fatti violenti, avvenuti in varie parti del globo e distintisi per crudezza: il dramma vissuto a Parigi all'inizio del 2015, con le stragi nella redazione di «Charlie Hebdo» e del supermercato «Hyper Cacher» (Maestri 2014) e l'attentato al museo del Bardo a Tunisi del 18 marzo 2015 sono solo le tappe più note di una scia di dolore pressoché inesauribile (che non si è certo arrestata: l'attacco terroristico al Bataclan, avvenuto di nuovo a Parigi, il 13 novembre 2015, si è compiuto circa un mese dopo l'uscita degli atti).

Tali episodi, come ha scritto Salvatore Prisco nella sua *Nota introduttiva* al libro, hanno colpito «al cuore lo sforzo (seppure critico e molto sorvegliato) della costruzione di un universo valoriale in cui sia possibile un'integrazione – anche giuridica, anzi soprattutto tale [...] – tra culture



anno VI, n. 4, 2016

data di pubblicazione: 31 gennaio 2017

Recensioni

diverse»; ciò non poteva essere ignorato nella preparazione del volume, ma si è cercato di partire da quei fatti intrisi di sangue, paura e insicurezza per riflettere in senso costruttivo, riannodare i fili del dialogo e tentare di (ri)comporli in una trama certo non uniforme, ma il più possibile armonica.

Il volume si apre con un contributo di Fulvia Abbondante, che si preoccupa di indagare il delicato e controverso rapporto tra multiculturalismo (da intendere qui in senso atecnico, dovendo forse preferire un'etichetta come «pluriculturalismo») e diritti delle donne, globalmente intesi: si tratta evidentemente di una questione da trattare con la massima cura, viste le ricadute – non valutate unanimemente da studiosi e commentatori – di varie pratiche sulla condizione femminile.

Partendo dall'approccio di Susan Moller Okin (1999) – la quale, pur sottoposta a critiche, ha avuto se non altro il merito di cogliere l'insufficienza di una visione multiculturalista che analizzi solo lo sguardo tra cultura "maggioritaria" e "minoritaria", senza tener conto del silenzio cui, in tutti i gruppi di persone, sono ridotti i soggetti in posizione di debolezza, essenzialmente per ragioni culturali e religiose (v. anche Olivito 2006, 132) – Abbondante si concentra sui rapporti tra diritti dei gruppi e la dignità della donna, ogni volta che questo si traduce in un conflitto tra libertà religiosa e di espressione, da una parte, e tutela della parità di genere e della dignità della persona, dall'altra. L'autrice si preoccupa di sottolineare la necessità di studiare a fondo la natura di certe pratiche identitarie interne ai gruppi minoritari, in particolare su quanto di religioso (anche *lato sensu*) o di social-culturale vi sia in quegli usi, così da evitare reazioni dell'ordinamento sproporzionate o poco accettabili – specie quando sono esclusivamente repressive – per le stesse minoranze.



anno VI, n. 4, 2016

data di pubblicazione: 31 gennaio 2017

Recensioni

A tal proposito, Abbondante propone una breve rassegna normativa e giurisprudenziale comparata, con riferimento al porto del velo (nella forma dell'*hijab*, del *niqab* o del *burqa*), a determinati istituti del diritto di famiglia (in particolare, il ripudio – *talaq* – del diritto islamico) e alle mutilazioni genitali femminili: sull'ultimo tema cita pure una *Risoluzione* Onu apposta del 2012, emessa nel tentativo di uniformare l'approccio a una questione *gender sensitive* (a costo di far passare in secondo piano i diritti delle minoranze), ma forse dimostratasi non abbastanza incisiva, per aver incoraggiato gli strumenti sanzionatori più della via del dialogo e della sensibilizzazione. Infine, lo stesso sguardo alle realtà minoritarie può essere – per l'autrice – un'occasione per riconoscere quanto di patriarcale e androcentrico è rimasto nella cultura e nel quotidiano della società "occidentale": si potrebbe cercare di sensibilizzare gli appartenenti ai gruppi maggioritari e minoritari e favorire la loro evoluzione "in parallelo", rimuovendo o sgretolando i rispettivi fattori d'esclusione delle donne (cfr. Facchi 2001, 145).

Maria D'Arienzo offre invece il punto di vista dell'ecclesiasticista sui tre saggi alla base del seminario, analizzandoli dal punto di vista del rapporto tra diritto e culture di matrice religiosa. Sul piano dell'espressione politico-simbolica (oggetto del volume di Stradella), rileva particolarmente lo *status* del simbolo religioso: esso, vocato a «costituire per *l'homo religiosus* un legame tra il sensibile e il trascendente, ascrivibile ad un sistema di relazioni non solo intersoggettivo, ma di comunicazione con una realtà sovraordinata e spirituale», sfugge alla classificazione come mera manifestazione del pensiero, qualificandosi come «espressione di una specifica identità religiosa e culturale», tutelabile dall'ordinamento (in Italia, *ex art.* 19 Cost., non *ex art.* 21). Su tale base, l'autrice ritiene utile riflettere sul necessario equilibrio da cercare tra scelte di valore religioso-culturale (magari rivendicate dalle



anno VI, n. 4, 2016

data di pubblicazione: 31 gennaio 2017

Recensioni

minoranze e riassunte nei loro simboli) e il dovere di rispettare i principi su cui la comunità si regge: romperebbe l'equilibrio tipico di uno stato contemporaneo, democratico e laico vedere qualunque simbolo religioso «brandito “ad uso bellico” e con finalità di raccolta identitaria ed emotiva di consenso contro coloro che si identificano in altri segni» (Prisco 2009, 62).

D'Arienzo riprende poi il tema del diritto all'autodeterminazione dei singoli (il «diritto alla differenza»), specie se in condizione di debolezza, e del suo conflitto con i diritti collettivi delle minoranze. La tutela della libertà individuale in ambito religioso, in particolare, sarebbe già stata enucleata dalla riflessione nel diritto ecclesiastico da decenni (Ruffini 1992) e storicamente ha radici nelle dispute teologiche del XVI secolo, successive alla Riforma: se in quell'epoca prevale il concetto di “tolleranza” (come antidoto al potenziale disgregatorio delle differenze di fede), col tempo si pongono le basi per l'affermazione dei principî di laicità e del pluralismo religioso, volti a *tutelare* (e non semplicemente a *tollerare*) tanto le professioni di fede che insistono nella stessa collettività, quanto la libertà dei singoli, «anche rispetto alle comunità religiose di appartenenza». Due letture, queste, alla base del concetto di “vivere insieme”, anche e soprattutto in tempi di tensioni legate al fattore religioso e alla convivenza tra fedi e culture diverse.

La necessità – sottolineata da Ruggiu – per il giurista (e, segnatamente, per il giudice) di instaurare un dialogo con gli studiosi di altre scienze umane e sociali per poter inquadrare correttamente e meglio risolvere questioni di dimensione multiculturale suggerisce infine a D'Arienzo di ripercorrere il cammino di confronto già battuto dagli ecclesiasticisti, specialmente grazie all'apporto di figure come Sergio Ferlito, Mario Ricca e Pierluigi Consorti. L'apertura dello sguardo ad altre discipline e ai loro strumenti per interpretare la cultura (e la religione) e trarne elemen-



anno VI, n. 4, 2016

data di pubblicazione: 31 gennaio 2017

Recensioni

ti utili in chiave giuridica, dunque, diventa fondamentale per costruire un ragionamento nuovo nell'epoca della convivenza: ciò può tradursi nel tentativo di «creare un lessico interculturale» per coniugare «sia l'esigenza di una valorizzazione dell'identità – e quindi della differenza culturale nella costruzione della soggettività giuridica – sia quella connessa all'elaborazione di una grammatica dell'uguaglianza, espressione dei processi di integrazione e transazione democratica» (Ricca 2008, 23).

Non rinuncia a un titolo incisivo, parlando significativamente di «*disfatta della cultura*» Valeria Marzocco, proponendo una lettura giusfilosofica del tema. Alla base c'è la presa d'atto che la cultura è stata considerata tanto come fattore di *differenza* (all'interno di una società multiculturale, dunque plurale anche dal punto di vista normativo), quanto come *ragione* in grado di motivare l'azione del singolo, eventualmente anche in contrasto con la norma giuridica in vigore: su questo presupposto, per l'autrice la contrapposizione tra il diritto e la cultura «si dimostra [...] come la sublimazione rappresentativa di due ordini, essi stessi, culturali», cioè quello della cultura maggioritaria che esprime le norme e «i sistemi culturali *altri*», potenziali antagonisti del diritto.

Marzocco pone l'accento soprattutto su due profili: da una parte inquadra il rapporto tra diritto e cultura – sul modello di quello, più consolidato, tra diritto e morale – come un conflitto tra norme di diversi ordinamenti, per cui l'ordinamento statale che riconosca al movente culturale il valore di ragione dell'azione del singolo finisce per relativizzarsi (e indietreggiare), dunque la scelta viene effettuata con prudenza. Dall'altro lato, specie in una prospettiva criminale e procedurale, la differenza culturale mostra di essere diventata sempre più «*argomento che entra problematicamente nel processo penale*», senza che tanto le parti, quanto i giudici stessi in gran parte abbia-



anno VI, n. 4, 2016

data di pubblicazione: 31 gennaio 2017

Recensioni

no adottato nei suoi riguardi un approccio sistematico e ragionato: in questo senso, è fondamentale il ruolo della comparazione giuridica, che attraverso il confronto mette il giurista (non necessariamente solo il giudice) nelle condizioni di muoversi con più agio in una dimensione di costituzionalismo globale o, come altri direbbero, di «costituzionalismo meticcio» (Bonfiglio 2016, 150 ss.).

Certo non si tratta di un compito agevole, privo di insidie o “cortocircuiti”: ne è consapevole Marzocco, nel richiamare ad esempio la tensione reciproca tra multiculturalismo e (gius)femminismo – già messa in luce nel volume da Abbondante – e il complesso di valutazioni assiologiche (sulle culture e sulle azioni) che essa porta con sé, al punto tale che di fatto i giuristi hanno iniziato a interessarsi alla cultura quando gli antropologi hanno fatto passi indietro. Per l’autrice, in somma, diventa fondamentale «distinguere il piano della normatività da quello della giuridicità»: solo una ragione «giuridicamente rilevante può trovare fonte di legittimazione piena nel riconoscimento e nella tutela dei diritti fondamentali», nella consapevolezza che comunque è sempre il soggetto, in grado di autodeterminarsi, «il punto di riferimento finale, nel quale si sintetizzano le differenti e *nomadi* identità normative» e dunque dev’essere il centro dell’indagine, dell’antropologo come del giurista.

L’ottica del diritto penale, nella sua versione più accorta e sorvegliata, si ritrova nelle riflessioni offerte da Valentina Masarone e Claudia Santoro: entrambe muovono dai principi costituzionali democratico-occidentali in ambito penalistico e analizzano le risposte possibili dell’ordinamento. L’occasione consente, tra l’altro, di mettere in luce le criticità di alcune norme italiane recenti, in particolare quelle relative alle mutilazioni genitali femminili e all’impegno di minorenni nell’accontonaggio: nate con gli scopi



anno VI, n. 4, 2016

data di pubblicazione: 31 gennaio 2017

Recensioni

dichiarati di tutelare determinati soggetti “deboli” e colpire simbolicamente determinate condotte “culturalmente sensibili” ritenute odiose, quelle fattispecie di reato si sono rivelate assai poco efficaci come strumenti dissuasivi e protettivi (risultando anzi potenzialmente dannose per i soggetti che volevano tutelare) e sono state percepite come norme intolleranti, rivolte contro (ben) determinate identità culturali; sarebbe invece stato assai più produttivo avviare campagne di educazione e formazione *ad hoc* per persone e gruppi, di inclusione sociale e – a monte – consultare gli stessi gruppi di minoranza in fase di scrittura delle norme.

Masarone sottolinea come la diversità culturale – quella profondamente radicata in un’etnia o comunità e in grado di influire «in modo determinante sulla formazione della personalità complessiva di ciascun individuo» (Grandi 2011, 11), al punto tale da condizionare la percezione dei valori alla base del diritto criminale – possa trovare spazio in sede penale a seconda delle scelte politiche verso un modello giuridico multiculturalista o assimilazionista, diventando un fattore di cui tener conto o da non considerare affatto ai fini della punibilità (se non da punire direttamente).

L’autrice indaga poi con cura quanto incida o in che misura si possa tenere conto del condizionamento culturale nelle tre categorie del reato, a partire dalla tipicità, che lascia poco spazio per il fattore culturale, a meno di creare sproporzioni non giustificabili sul piano dell’offensività: la cosa può verificarsi agevolmente mettendo a confronto due “espressioni che utilizzano un simbolo” come il velo per esprimere un’identità religiosa (v. Stradella 2008, 69 ss.), alle quali però l’ordinamento riservi un diverso trattamento penale (come avviene, per esempio, per un *burqa* e per un velo di suora). Analoga indagine riguarda l’antigiuridicità (che può portare in alcuni casi all’applicazione delle scriminanti del consenso dell’avente diritto o



anno VI, n. 4, 2016

data di pubblicazione: 31 gennaio 2017

Recensioni

dell'esercizio di un diritto, sia pure con accortezza) e, soprattutto, la punibilità-responsabilità: valutazioni culturalmente orientate possono far emergere una condizione di errore o ignoranza inevitabile della legge penale (specie con riguardo ai cd. "reati artificiali") o possono essere tenute in conto nel commisurare la pena (anche qui *cum grano salis*). È in particolare l'ultimo punto a porre nel ruolo più delicato il giudice, chiamato a decidere valutando ogni elemento utile, senza per questo rischiare di ampliare troppo il suo margine di discrezionalità; in proposito l'autrice – alla pari di Marzocco – esprime perplessità sull'opportunità di dettare, per legge o con altra fonte, un pur interessante "test culturale" che sia utile al giudice per capire se e come far valere valutazioni di natura culturale (Ruggiu 2012, 268 ss.).

Claudia Santoro, per parte sua, inizia offrendo un utile richiamo alla nascita della "questione multiculturale": essa si sviluppa prima negli Stati Uniti (alla fine degli anni '80, preceduta dal rafforzarsi dei movimenti sociali), sostituendo l'immagine del mosaico delle specificità culturali a quella del *melting pot* tendente all'assimilazione; il tema è poi divenuto attuale in Europa (con l'immigrazione in crescita), specie da quando i "nuovi arrivati" sono passati da rivendicazioni universalistiche a «un'inedita pretesa di riconoscimento pubblico delle proprie peculiarità culturali», che può tradursi anche nell'attesa di un trattamento differenziato rispetto ai cittadini del paese ospitante qualora si dibatta su "reati culturalmente motivati".

L'autrice arriva a identificare l'esistenza di un «diritto all'identità culturale» (punto su cui peraltro Ruggiu si mostrerà perplessa, per lo meno circa l'effettiva esistenza di un diritto costituzionale all'identità culturale, stante anche la disomogeneità delle soluzioni nei vari ordinamenti) e individua il problema maggiore legato al multiculturalismo nella non pacifica condivisione, da parte dei gruppi che richiedono il riconoscimento della loro speci-



anno VI, n. 4, 2016

data di pubblicazione: 31 gennaio 2017

Recensioni

ficità culturale, dei valori alla base dei vari diritti costituzionali, che comunque sono riconosciuti nell'ordinamento a garanzia di ciascuno.

Nell'analizzare il tipo di risposta penale dell'ordinamento italiano al pluralismo italiano, Santoro ravvisa soprattutto negli ultimi anni un approccio del legislatore – non sempre seguito in giurisprudenza, a costo di mettere in crisi i principi di uguaglianza e certezza del diritto – essenzialmente assimilazionista-discriminatorio, teso a sanzionare il mancato adeguamento dei soggetti alle norme culturali osservate dalla collettività (*rectius*: dalla comunità maggioritaria). Non di rado tale approccio si è tradotto in norme “manifesto”, dal forte carico simbolico – e rivolte a condotte che magari erano già punibili in base ad altre disposizioni – ma foriere di molti problemi teorici e concreti: questi sono generati dalla struttura della fattispecie (che può portare alla sua non applicabilità), dalla risposta sanzionatoria (che può rivelarsi sproporzionata rispetto ad altre ipotesi di reato) e dai “danni collaterali” che questa può provocare (in termini di disagio, stigma o emarginazione sociale della persona vulnerabile che si intenderebbe proteggere). Per questo, l'autrice auspica un deciso cambio di politica criminale soprattutto in tema di reati culturalmente motivati, con la certezza che norme che facciano percepire alle comunità minoritarie «una sorta di condanna *tout court* della propria cultura» hanno un unico effetto: «rassicurare la sola collettività di accoglienza e, al contempo, marcare una distanza tra un “noi”, che condanna, e un “loro”, da condannare» (cfr. Pitch 2001, 509), finendo così per provocare tensioni e aumentare il livello di insicurezza generale, invece che diminuirlo.

Le repliche delle autrici dei saggi oggetto di discussioni restituiscono – anche se certamente sono state rielaborate e arricchite in un secondo tempo, rispetto al discorso pronunciato in sede di convegno – la dimensione auten-



anno VI, n. 4, 2016

data di pubblicazione: 31 gennaio 2017

Recensioni

tica del dibattito, dell'osmosi nella crescita reciproca tra chi scrive a conclusione di uno studio e chi legge ragionando sui contenuti (sono eloquenti, in tal senso, le parole che Ilenia Ruggiu affida alla premessa al suo testo); consentono pure di dar conto di parte della propria ricerca, secondo l'indirizzo tracciato dagli interventi precedenti.

Sceglie di analizzare soprattutto le interazioni tra pluralismo culturale e rapporti di genere Elisa Olivito, rilevando dall'inizio l'esigenza di costruire il diritto prendendo in considerazione anche «le voci di quanti, all'interno di gruppi già minoritari, sono portatori di una visione più articolata della cultura cui partecipano», come le donne appartenenti a minoranze culturali, già in grado di mettere in crisi efficacemente le categorie di "donna" e i contenuti del femminismo occidentale. La considerazione di quelle voci aiuta a non considerare gli universi culturali minoritari come monolitici, omogenei e immutabili, così da non rischiare di elevare a regola il pensiero e il comportamento di chi è in posizione di forza, aggravando la situazione di chi è più debole. Altrettanto problematico risulterebbe (e, purtroppo, risulta) l'atteggiamento del diritto che pretendesse di "salvare" le donne dalle pratiche culturali ritenute oppressive dei loro diritti, senza riflettere sulla loro capacità di *agency* e, allo stesso tempo, sul proprio modo di vedere il mondo e le sue dinamiche.

Anche Ilenia Ruggiu tratta del rapporto tra multiculturalismo e genere: apprezza l'ingresso nelle valutazioni del giudice della cura per la dignità della donna e le pari opportunità con l'uomo come segno di evoluzione contro il patriarcato (i cui meccanismi, peraltro, dovrebbero essere studiati più a fondo, per inquadrare meglio – e in un'ottica globale, che guardi anche al mondo occidentale – conflitti oggi rubricati come culturali), ma mette in guardia, come chi l'ha preceduta, dai rischi di un «giudice femminista»



anno VI, n. 4, 2016

data di pubblicazione: 31 gennaio 2017

Recensioni

(espressione coniata dall'autrice) che, anche senza volerlo, tratti le donne, alla pari dei bambini, «come soggetti intrinsecamente vulnerabili», chiamando in causa la dignità della donna anche quando non c'entra nulla (la stessa Corte Edu ha dovuto disconoscere tale argomento, pur salvando la disciplina francese in tema di porto del velo; risultano molto interessanti anche le osservazioni dell'autrice sulla poligamia, ritenuta da molti intrinsecamente dannosa per le donne, quando alla base ci sarebbe essenzialmente il principio di autodeterminazione). Quanto al "test culturale" su cui si sono concentrate varie critiche, Ruggiu ne sottolinea il valore come «tentativo di mettere ordine, ricostruendo i *tópoi* ricorrenti nell'argomentazione, a quello che è l'attuale caos multiculturale», per dare al giudice qualche parametro più certo e non del tutto discrezionale.

Quanto alla replica di Elettra Stradella, in un primo tempo si concentra soprattutto sulla dimensione collettiva della libertà di manifestazione del pensiero (se si debba considerare un diritto collettivo o a proiezione collettiva, come debbano risolversi all'interno di una comunità i conflitti tra libertà espressiva dell'individuo e della collettività, come si configuri esattamente la libertà di espressione di un soggetto collettivo, quale che sia). La parte che qui più interessa, tuttavia, è quella aggiunta all'indomani della strage di «Charlie Hebdo», concentrandosi sulla «linea che conduce dal pensiero verso l'azione» e sulle sue dinamiche: in particolare, la tutela della libertà di espressione non può estendersi fino a proteggere la medesima libertà quando è esercitata «al fine di neutralizzare la libertà di espressione altrui» (anche ove quest'ultima si concreti in «una critica aspra e sferzante nei confronti di un minoranza religiosa») e di provocare azioni volte a fare altrettanto, poiché «la sua tutela determinerebbe un circolo vizioso potenzialmente in grado di condurre all'annientamento del nucleo» della libertà di



anno VI, n. 4, 2016

data di pubblicazione: 31 gennaio 2017

Recensioni

espressione stessa. A quel punto, secondo Stradella, l'unico strumento di limitazione del potere possibile è la protezione della «libertà di espressione per la libertà di espressione», criminalizzando – con una norma eccezionale – le azioni che intendono impedire la libertà espressiva altrui.

La seconda parte del volume contiene altri contributi attinenti al tema generale e alle tre singole monografie discusse durante la giornata di studi; in più di un caso, dette riflessioni sono influenzate – più o meno direttamente – dai fatti di Parigi, alla luce dei quali si è cercato di analizzare vari istituti e questioni attinenti all'argomento.

Partendo dal paradosso per cui il tempo presente è inquadrabile come età della paura e contemporaneamente dei diritti, dei diritti universali che si contrappongono alle culture particolari (e viceversa), Enrico Buono pone l'accento sulla necessità di non considerare i diritti umani come frutto di una lettura (positiva) «universale e permanente»: se di fatto un gruppo interno alla collettività ha il monopolio dell'interpretazione, si finisce per instaurare una «violenza ermeneutica» (Vanegas 2004, 391) nei confronti di chi a quel gruppo non appartiene. Si deve dunque ammettere che lo stesso concetto di «diritti umani» è di chiara matrice occidentale, senza però che ciò comporti l'accantonamento di quegli stessi diritti: questi, al contrario, vanno interpretati in chiave meticcica, con le varie concezioni che si completano a vicenda grazie al dialogo tra culture, da intraprendere e continuare.

Antonella Massaro si concentra invece sui “reati culturalmente orientati” (troppo spesso identificati, in modo sbrigativo, come “crimini dello straniero”), cercando di valutare quanto la cultura o il sistema religioso possano trovare spazio all'interno di un esame di natura penalistica: i margini, specie *de iure condendo*, risiedono segnatamente nella possibilità di applicare specifiche esimenti (secondo quanto già visto prima), sia agendo sul versan-



anno VI, n. 4, 2016

data di pubblicazione: 31 gennaio 2017

Recensioni

te dell'inesigibilità di una data condotta (ad esempio riconsiderando l'errore "in buona fede" sulla legge penale, almeno finché questo non incida su diritti individuali indisponibili, e valutando l'impatto del fattore culturale nella commisurazione della pena entro le cornici edittali).

Carla Mennillo si propone invece di indagare meglio l'esperienza – nata all'interno del contesto multiculturale britannico, nonché frutto di un sistema ibrido di norme costruito via via dagli immigrati – degli *Shari'a Councils*: quei corpi-organi religiosi (non ufficiali) che giudicano secondo norme e principi islamici a istanza dei musulmani interessati a quel tipo di giustizia. Il contributo fa luce sull'origine e sull'evoluzione di quei concili, sulle procedure da essi seguite, sugli ambiti materiali su cui questi per prassi si esprimono (e dunque sui limiti che incontrano), sulle norme che applicano e sulle pronunce emesse (non giuridicamente vincolanti, ma di fatto rispettate da chi accetta di rivolgersi a tali corpi).

Spostandosi nell'ordinamento statunitense, Matteo Monti si dedica alla reazione degli USA dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, in particolare nei confronti del cd. *Hate speech* di matrice terroristica. L'autore raccoglie una nutrita selezione di casi giurisprudenziali di giudici e corti americane, mettendo in luce l'atteggiamento molto severo di costoro, tenuto in chiave preventiva nei confronti di chi sia tacciabile di fondamentalismo islamico: se quest'ultimo viene identificato a tutti gli effetti come «un nuovo Nemico», appare al contempo singolare una differenza sostanziale di trattamento rispetto agli eventuali "discorsi odiosi" fatti da organizzazioni terroristiche "interne", di fatto non limitati.

Torna sul tema dei "reati culturali" Paola Pannia, per analizzare il loro rapporto con i diritti fondamentali, ormai saldamente collocati in una posizione di "indefettibilità" anche di fronte a proposte assiologico-



anno VI, n. 4, 2016

data di pubblicazione: 31 gennaio 2017

Recensioni

culturali confliggenti. L'autrice tenta di ricostruire le ragioni di questo primato (mettendo in luce carenze e punti deboli di varie teorie sviluppatesi in dottrina) e analizza le decisioni dei giudici che hanno contribuito a dar forma a una «teoria dello sbarramento invalicabile» nei confronti di «consuetudini prassi, costumi che suonano come “barbari” a fronte dei risultati ottenuti nel corso dei secoli per realizzare l'affermazione dei diritti individuali della persona» (Cass. pen., n. 3398/1999).

Tocca a Stefania Parisi e a Filomena Manganiello il compito di riflettere, soprattutto dopo l'attentato a «Charlie Hebdo», sulla libertà di satira in Francia, vista la chiara emersione di un gruppo «che vende la satira, specie quella religiosa, confrontarsi con i propri limiti, anche in una democrazia in cui tutto sembrava consentito». Il caso del settimanale satirico francese (i.e., della reazione alle sue vignette) viene messo a confronto con quello del comico Dieudonné, autore di battute pesanti nei confronti degli ebrei e che si era visto vietare vari suoi spettacoli (con l'accusa di turbare l'ordine pubblico) da sindaci e prefetti, ma era stato destinatario (indiretto) di decisioni giudiziarie di segno diverso, basate su concezioni opposte delle minacce all'ordine pubblico e dell'accertamento (concreto o presuntivo) delle loro condizioni.

Conclude il volume il contributo di Pier Francesco Savona, dedicato – quasi a voler “chiudere il cerchio”, rispetto alle riflessioni iniziali di Abbondante – alle criticità mostrate dal modello multiculturalista. Dei tre percorsi proposti dall'autore, risulta particolarmente interessante quello che tenta di mantenere salda «la tenuta dello Stato costituzionale di diritto», davanti alla sfida sempre più complessa che risiede «nella gestione e nel governo delle differenze identitarie e culturali che permeano ormai le società europee». Secondo Savona, la chiave sta nella trasmissione, da parte delle istituzioni,



anno VI, n. 4, 2016

data di pubblicazione: 31 gennaio 2017

Recensioni

di una «cultura critica del diritto come processo delle relazioni intersoggettive di riconoscimento», che consenta una vera integrazione socio-culturale non tra astratti “soggetti di diritti”, ma tra persone concrete, così da poterle far vivere da «ugualmente differenti» nella stessa realtà.

Il complesso degli interventi contenuti nel volume, come si è visto, cerca di indurre il lettore a uno sguardo più accorto, più attento alle differenze, al loro inquadramento, al bilanciamento, in generale alla conoscenza: è questa, probabilmente, la sola via per leggere in modo più compiuto dinamiche sociali, culturali e religiose che negli anni sono diventate, per una parte non trascurabile del mondo occidentale, fonti di insicurezza. Lo sguardo aperto e plurale certamente ha le sue criticità: per esempio, porta a chiedersi, come fa Salvatore Prisco sempre nella *Nota introduttiva*, «quanto relativismo possiamo davvero sopportare, nell’epoca delle identità trasversali e molteplici, per ri-conoscerci in una sorte [...] comune [...], affinché la nostra [...] unità di senso di comunità non “esploda” in un caos di particolarismi ripiegati su se stessi e percorsi da tensioni identitarie sempre sull’orlo (quando non lo oltrepassano) della tolleranza»; la con-vivenza pluriculturale e interculturale, tuttavia, si pone ormai come orizzonte necessario, al quale è indispensabile prepararsi, “investendo” nella conoscenza – e nella conseguente crescita – reciproca.

Gabriele Maestri

(Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate; dottorando in Scienze politiche – Studi di genere presso l’Università degli Studi Roma Tre; coordinatore della redazione di *Democrazia e Sicurezza*)



anno VI, n. 4, 2016

data di pubblicazione: 31 gennaio 2017

Recensioni

Bibliografia

Bonfiglio S. (2016), *Costituzionalismo meticcio. Oltre il colonialismo dei diritti umani*, Torino: Giappichelli.

Facchi A. (2001), *I diritti nell'Europa multiculturale*, Roma-Bari: Laterza.

Grandi G. (2011), *A proposito di reati culturalmente motivati*, in *Dir. pen. Contemporaneo*, 3 ottobre, disponibile su www.penalecontemporaneo.it (ultima consultazione il 30 dicembre 2016).

Maestri G. (2014), *Dopo l'inferno di Parigi: qualche riflessione su sicurezza, paura, diritti e immigrazione*, in *Democrazia e Sicurezza*, 4(4).

Moller Okin S. (1999), *Is Multiculturalism Bad For Women?*, Princeton: Princeton University Press.

Olivito E. (2006), *Minoranze culturali e identità multiple*, Roma: Aracne.

Pitch T. (2001), *Il trattamento giuridico delle mutilazioni genitali femminili*, in *Quest. giust.*, 3.

Prisco S. (2009), *Laicità. Un percorso di riflessione*, Torino: Giappichelli.

Ricca M. (2008), *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Bari: Dedalo.

Ruffini F. (1992), *La libertà religiosa. Storia dell'idea* (ed. orig. 1901), Milano: Feltrinelli.

Ruggiu I. (2012), *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Milano: FrancoAngeli.

Stradella E. (2008), *La libertà di espressione politico-simbolica e i suoi limiti: tra teorie e prassi*, Torino: Giappichelli.

Vanegas F.S.B. (2004), *Hermeneutical Violence: Human Rights, Law, and the Constitution of a Global Identity*, in *International Journal for the Semiotics of Law*, 17.